



Amministrazione Provinciale di Catanzaro

Direzione Generale
Servizio Prevenzione e Protezione

**AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.**

UFFICI AMMINISTRATIVI

CATANZARO, 4 MAGGIO 2020

IL RESPONSABILE DEL S.P.P.

Arch. Francesco Romeo



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

AGGIORNAMENTO del Documento di Valutazione dei Rischi, per esposizione non intenzionale/occasionale ad agenti biologici e misure di prevenzione e protezione ai sensi del D. LGS. 81/2008 ss. mm. ii.

COVID-19 – RISCHIO BIOLOGICO

Riferimenti normativi:

D. LGS. 81/2008 ss. mm. ii. :

Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 28. - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 268. - Classificazione degli agenti biologici

ALLEGATO XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati

Art. 271. - Valutazione del rischio (biologico)

Art. 272. - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273. - Misure igieniche

Art. 277. - Misure di emergenza

Art. 278. - Informazioni e formazione

Premessa

Il 31 dicembre 2019 le autorità Cinesi hanno segnalato un focolaio di polmonite da cause sconosciute nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020 la task-force Cinese grazie alle tecnologie molecolari ha isolato l'agente eziologico: un nuovo ceppo di coronavirus, denominato provvisoriamente 2019-nCoV, non identificato prima nell'uomo.

Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha identificato il nome definitivo della malattia in COVID-19.

Lo stesso giorno la Commissione internazionale per la tassonomia dei virus (International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) ha assegnato il nome definitivo al virus : SARS-CoV2, sottolineando che si tratta di un virus simile a quello della SARS.

L'emergenza di sanità pubblica internazionale è stata dichiarata dal Direttore Generale dell'OMS il 30 gennaio 2020.

Interventi normativi specifici:

- DPR del 23 febbraio 2020, n. 6;
- Direttiva n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020;

- DPCM del 4 marzo 2020;
- DPCM del 8 marzo 2020;
- DPCM del 9 marzo 2020;
- DPCM del 11 marzo 2020;
- Direttiva n. 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020;
- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020;
- DPCM del 22 marzo 2020;
- DPCM del 1 aprile 2020;
- Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020;
- DPCM del 10 aprile 2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
- DPCM del 26 aprile 2020;

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti che, comunque, devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

Art. 268. Classificazione degli agenti biologici (D. LGS. 81/2008 ss. mm. ii.)

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

L'indagine viene condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, acquisendo le informazioni necessarie direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e comunque con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nel caso in esame per la valutazione del rischio è stato individuato che l'agente biologico SARS-CoV-2 è indicato nell'Allegato XLVI come "Coronaviridae" classificato nel "gruppo 2", ma trovandoci nella condizione di cui al comma 2, si preferisce classificarlo nel gruppo 3, quindi rientrante nella casistica di cui all'Art. 268 sopra riportato al comma 1, punto c).

Considerata la rapida evoluzione dell'emergenza Covid-19, sarà necessario verificare periodicamente che i parametri utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle Autorità competenti. Il metodo è aggiornato alle conoscenze del 30 aprile 2020.

Art. 271. Valutazione del rischio (D. LGS. 81/2008 ss. mm. ii.)

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'[articolo 268, commi 1 e 2](#);
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'[articolo 17](#) è integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Sulla base dell'Art. 271 sopra riportato in presenza del rischio biologico, il Datore di Lavoro procede alla valutazione del rischio e alla integrazione del documento di cui all'Art. 17.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO con metodo INAIL

Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale¹:

📍 esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

📍 prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).


Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

📍 aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

Nel caso in esame vengono attribuiti alla variabile dell'esposizione il valore 3 con probabilità medio-alta, alla variabile della prossimità il valore 3 perché il lavoro nella maggior parte dei casi si svolge con altri in spazi condivisi in prossimità con altri lavoratori, per l'aggregazione viene applicato il fattore di correzione di 1,15 (+15%) per la presenza intrinseca di terzi nell'ambiente di lavoro.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Il matrice di calcolo dà il risultato di colore arancio, con rischio medio-alto.

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Numero di occupati (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	930.0	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	3957.0	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	80.2	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	231.7	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1555.6	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3737.8	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1200.9	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1694.1	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	642.8	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	631.4	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1718.3	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1217.4	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO

P	ISTRUZIONE	1592.9	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1989.0	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	348.6	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	754.0	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	1527.1	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

Il dettaglio dei settori produttivi con l'attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione sociale e alla classe di rischio media integrata è riportata in allegato 1; nell'allegato 2 si presenta invece la distribuzione dei lavoratori impiegati nei settori sospesi divisi per genere, fascia di età ed aree geografiche.

L'attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO con altro Metodo

Il metodo adottato per la valutazione del rischio si basa su una classificazione dei livelli di rischio secondo una matrice D x P x K dove D è il danno potenziale derivante dall'infezione da coronavirus, P è la probabilità di accadimento, K è un coefficiente di aggiustamento che tiene conto della presenza di eventuali fattori in grado di ridurre l'entità della probabilità e/o della gravità, modulando il rischio in funzione delle cautele adottate.

E' prevista la valutazione di 3 parametri:

- Attribuzione del parametro **D (danno potenziale)** in una scala tra 2 e 3, in funzione di due elementi: informazione sul lavoratore; informazioni sul Covid-19. **Valore attribuito al parametro D = 3**
- Attribuzione della probabilità **P (probabilità di accadimento)** in una scala tra 1 e 5, in funzione di due elementi: informazioni sullo scenario; informazioni sulle attività svolte. **Valore attribuito al parametro P = 3**
- Attribuzione del fattore correttivo **K (coefficiente di aggiustamento)** compreso tra 0,67 e 1, sulla base delle cautele adottate. **Valore attribuito al parametro K = 0,90**
- Calcolo del rischio **R = 3x3x0,90 = 8,10**

Alle quali corrispondono le misure di tutela:

- Misure generali (**azzurro**): da adottare da parte di tutti i lavoratori
- Misure per rischio trascurabile (**verde**) R = 1 – 2,5
- Misure per rischio basso (**giallo**) R = 2,5 - 5
- Misure per rischio medio (**arancio**) R = 5 – 7,5
- Misure per rischio Alto (**rosso**). R = 7,5 - 10

Anche in questo caso la valutazione del rischio è medio-alta, perché poco al di sopra del rischio medio.

La valutazione è stata effettuata riferendosi al gruppo omogeneo dei lavoratori impiegati in attività d'ufficio.

Saranno considerati casi singoli solo se questi hanno peculiarità significative ai fini della valutazione.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali (D. LGS. 81/2008 ss. mm. ii.)

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;

(lettera così modificata dall'art. 126 del d.lgs. n. 106 del 2009)

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

(lettera così modificata dall'art.126 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Strategie di Prevenzione

In riferimento all'Art. 272 sopra riportato e sulla base dell'approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.

Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione rese necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP,

RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del *setting* lavorativo. C'è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia. Tali misure possono essere così classificate:

- Misure tecniche, organizzative e procedurali (Art. 272)
- Misure igieniche (Art. 273)
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici (emergenza Art. 277)
- Misure di prevenzione e protezione (informazione e formazione Art. 278)

A tutte le misure viene attribuita la classe di priorità 1 - immediata

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI ai sensi dell'Art. 272 su riportato

Misure Tecniche di Prevenzione e Protezione

A tale proposito è stato necessario fare una attenta analisi dei luoghi di lavoro ed individuare tutte le situazioni nelle quali non è garantito il distanziamento sociale di sicurezza, per cui sarà necessario per la messa in sicurezza degli ambienti lavoro adottare le seguenti misure tecniche:

1. Nei locali ufficio, dove il lavoratore svolge l'attività in solitario in front-office è necessario che venga disposta la schermatura della scrivania con materiale trasparente, oppure, porre ad almeno 1,00 ml. di distanza dalla postazione, una delimitazione fisica (catenella o nastro) e segnaletica adesiva a pavimento, come limite di sicurezza che l'utente o altra persona in arrivo nell'ufficio non deve superare;
2. Nei locali chiusi con due lavoratori in front-office, si dovranno installare apposite barriere separatorie in plexiglass o altro materiale trasparente per delimitare lo spazio utile di ogni postazione di lavoro (se lo spazio è sufficiente), è inoltre necessario che venga disposta la schermatura delle scrivanie con materiale trasparente, oppure, porre ad almeno 1,00 ml. di distanza da ogni postazione, una delimitazione fisica (catenella o nastro) e segnaletica adesiva a pavimento, come limite di sicurezza che l'utente o altra persona in arrivo nell'ufficio non deve superare;
3. Laddove i lavoratori sono più di due in front-office valgono le stesse indicazioni di cui al punto precedente 2.;
4. Qualora, quanto sopra prescritto non fosse realizzabile, si dovrà prima procedere al riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro;
5. Nei locali adibiti ad open-space con isole da 4 – 6 postazioni non riposizionabili si rende necessaria la suddivisione dell'unico ambiente per isole, con pareti divisorie in alluminio e vetro o altro materiale idoneo, auspicando ove possibile la separazione di detti ambienti rispetto ai corridoi. Nella more della realizzazione delle divisioni di cui sopra sarà anche necessaria una delimitazione fisica, con catenella o nastro, e segnaletica adesiva a pavimento, che l'utente o altra persona in arrivo nell'ufficio non deve superare, tutte le postazioni di lavoro dovranno essere schermate con materiale trasparente;
6. Nella zona dei distributori automatici di alimenti e bevande, non essendo garantito lo spazio

- necessario per il distanziamento sociale né il ricambio d'aria, si rende necessario fare uso dell'area a turno, nelle more di uno spostamento in altro locale più idoneo;
7. Il funzionamento dell'impianto di condizionamento d'aria deve essere assicurato con continuità, e la pulizia dei filtri dovrà essere effettuata con frequenza mensile o quindicinale utilizzando idonei prodotti per la sanificazione.

Misure organizzative di Prevenzione e Protezione

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio. La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni, e dei processi produttivi.

1. All'ingresso dell'edificio ogni persona, dipendente, amministratore o utente che sia potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, dagli addetti alla portineria, attraverso l'utilizzo di apposito termo-scanner, che dovrà risultare inferiore a 37,5°, diversamente la persona non potrà accedere all'edificio e seguire il protocollo per l'emergenza;
2. Per favorire il distanziamento sociale all'uscita dei lavoratori si potrà adottare per la timbratura una fascia oraria articolata nei 10 minuti antecedenti l'orario standard delle 14:00, senza penalizzazioni;
3. Negli uffici in open-space con postazioni di lavoro ad isola (da 4-6 postazioni) sarà consentito l'accesso ai soli dipendenti che vi lavorano;
4. Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile è modulabile strumento di prevenzione, garantendo adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza dell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle Pause);
5. Favorire l'attività lavorativa in modalità agile ai lavoratori ultra sessantenni e alle persone con fragilità accertate dal Medico Competente (immunodepressi, ecc.), che potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro, va effettuata un'analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, e modulando l'attività lavorativa anche con l'utilizzo di tecnologie innovative;
6. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione in vigore (D.Lgs 81/08 art. 41 c. 2 lett. e-ter) anche per valutare i profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia;
7. Nel caso in cui un familiare convivente del lavoratore, rientri da un'altra Regione e questo deve affrontare il periodo di quarantena nell'ambito della stessa abitazione, anche il lavoratore dovrà restare in quarantena con l'intera famiglia e dare comunicazione all'Ufficio Personale dell'Ente;
8. Negli uffici dove non sia possibile adottare le misure tecniche per garantire il distanziamento sociale, i Dirigenti dovranno organizzare l'attività lavorativa riducendo il numero dei dipendenti in presenza, prevedendo una turnazione nella fruizione degli ambienti, alternata all'uso del lavoro agile;
9. Negli spazi comuni è vietato creare assembramenti nei quali non è rispettato il distanziamento sociale, gli stessi spazi e in particolare la zona in cui sono ubicati distributori automatici

- potranno essere utilizzati per un tempo ridotto di permanenza e a turno;
10. Nell'uso degli spazi comuni, come corridoi e scale, specie in presenza di molte persone, è necessario canalizzare i flussi mantenendo la destra nel senso di marcia;
 11. Gli spostamenti all'interno degli uffici devono essere ridotti al minimo indispensabile e nel rispetto delle direttive sanitarie, favorendo in alternativa l'uso delle comunicazioni a distanza, per via telematica o telefonica;
 12. Gli ascensori non consentono il giusto distanziamento tra le persone, per cui potranno essere utilizzati da una sola persona per volta;
 13. Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori si dovrà favorire l'uso di una porta per l'entrata ed una porta per l'uscita;
 14. Non sono consentite le riunioni in presenza (Sala Consiglio e Sala Giunta), favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti;
 15. L'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda per le attività di carico/scarico utilizzando l'ingresso secondario, rispettando il previsto distanziamento minimo e l'uso dei DPI, che per nessun motivo possono accedere alle zone uffici in presenza dei dipendenti;
 16. Le imprese di pulizie e di manutenzione dovranno rispettare le norme stabilite nel presente documento di aggiornamento del DVR e nell'apposito DUVRI, rispettando il previsto distanziamento minimo e l'uso dei DPI;
 17. In base a quanto previsto dal protocollo del 24 aprile 2020, sarà istituito il comitato per la gestione dell'emergenza Covid-19 con il coinvolgimento del RSPP, del Medico Competente e delle organizzazioni sindacali aziendali, ovvero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLs).

Art. 273. Misure igieniche (D. LGS. 81/2008 ss. mm. ii.)

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'[articolo 271](#) evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;

(lettera così modificata dall'articolo 127 del d.lgs. n. 106 del 2009)

- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti ai sensi dell'Art. 273 su riportato

Nell'attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall'ISS, si concretizzano nei comportamenti

da seguire per l'intera popolazione.

1. In più punti dell'edificio dovranno essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure;
2. Si metteranno a disposizione idonei mezzi disinfettanti per le mani nell'atrio d'ingresso all'edificio per chi arriva dall'esterno;
3. Per la raccomandata frequente pulizia delle mani saranno garantiti idonei prodotti detergenti in tutti i servizi igienici dei diversi piani dell'edificio;
4. Si dovrà garantire la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni utilizzando specifici prodotti sanificanti;
5. Nel caso si dovessero verificare contagi tra il personale dipendente o altro soggetto, si procederà alla sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto interessato, ricostruendo la linea dei contatti avuti;
6. Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni e tenuto conto dell'ambiente di lavoro, è previsto l'uso di una mascherina tipo chirurgica come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c.1) fornita attraverso i normali canali di approvvigionamento.

277. Misure di emergenza (D. LGS. 81/2008 ss. mm. ii.)

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

(comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lettera n), legge n. 98 del 2013)

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici ai sensi dell'Art. 277 su riportato

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli:

1. Rafforzare, le 10 misure di igiene già richiamate e raccomandate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità il 24 febbraio 2020;
2. Attuare la procedura di controllo della temperatura corporea sui lavoratori e gli altri utenti, prima dell'accesso al luogo di lavoro e all'edificio, secondo le modalità di cui al citato Protocollo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
3. Se un lavoratore presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite le procedure di

cui al sopraccitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria, l'Ente procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

4. L'Ente, anche attraverso il coinvolgimento del Medico Competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Ente potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria;
5. L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Acquisire e archiviare le eventuali comunicazioni;
6. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
7. Il lavoratore che presta la sua attività lavorativa saltuariamente fuori dalla normale sede di lavoro (l'ufficio), dovrà obbligatoriamente fare uso dei DPI e rispettare le norme di comportamento sul distanziamento sociale, nonché, rendere tracciabili i contatti avuti con altre persone e note le occasioni di incontro, comunicandoli mediante apposito verbale scritto all'Ufficio Personale. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena, qualora il dipendente o una persona incontrata risulti positiva al tampone COVID-19;
8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;
9. L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. Formalizzare le azioni di vigilanza sui terzi.

Art. 278. Informazioni e formazione (D. LGS. 81/2008 ss. mm. ii.)

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'[articolo 271](#) evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

Misure di Prevenzione e Protezione ai dell'Art. 278 sopra riportato

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

Informazione e formazione

L'informazione e la formazione dei lavoratori relative al rischio di esposizione al virus Sars-CoV-2, devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.

È quindi imprescindibile mettere in atto un'incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un'efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in tempo di "infodemia" - l'accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news.

Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:

- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere.

Ai fini formali si evidenzia, che il presente documento interessa n. 182 persone, tra dipendenti, management, amministratori e consulenti, in attività d'ufficio, e che l'Arch. Francesco Romeo è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Di
siara inoltre, che i documenti sotto elencati costituiscono aggiornamento ed integrazione al Documento di valutazione dei Rischi dell'Ente:

1. Il vademecum predisposto per l'attuazione del "protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 - Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008", sottoscritto dal Governo e dai Sindacati, per le attività dell'Ente mai sospese, riguardante il personale dipendente interessato alla manutenzione sulla Viabilità Provinciale e del Parco (AVS, ATVS e Operatori), sottoscritto con firma in calce dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS in data 20 marzo 2020, inviato ai Dirigenti Tecnici in data 20 marzo 2020 con Prot. n. 8360;
2. L'Informativa INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS, i cui obblighi sono da ritenersi assolti con l'apposizione della firma in calce del 16 marzo 2020.

La certa del DVR

to Massimo Lolo

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI - Avv. Valeria Fedele

Valeria Fedele

MEDICO COMPETENTE - D.ssa Anna Maria Trapasso

Anna Maria Trapasso

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

[Three handwritten signatures]

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - Arch. Francesco Romeo

Francesco Romeo